Spedizione in abbonamento postale **Anno 90° — Numero 218**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 settembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 agosto 1949, n. 643.

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni dirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1949, n. 32, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 aprile-31 dicembre 1949.

Art. 2.

E' autorizzata, fino a tutto il 31 dicembre 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili — rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze — in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO-LEGGE 21 settembre 1949, n. 644.

Norme per operare il ragguaglio in lire italiane delle divise estere, ai fini della liquidazione dei diritti « ad valorem » della tassa di bollo, della imposta di assicurazione e della relativa imposta generale sull'entrata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare le disposizioni che regolano il ragguaglio in lire italiane delle divise estere ai fini della liquidazione dei diritti « ad valorem », della tassa di bollo, della imposta di assicurazione e della relativa imposta generale sulla entrata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e incaricato di reggere *ad interim* il Ministero del tesoro, di concerto col Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione del valore imponibile delle merci sottoposte alla importazione a diritti « ad valorem » il ragguaglio in lire italiane del valore dichiarato in valuta estera, salvo per le merci originarie e provenienti da Paesi coi quali vigono particolari accordi di pagamento che stabiliscono determinati tassi di cambio, si effettua:

a) per le valute estere convertibili, in base al cambio medio settimanale, ricavato dalle quotazioni giornaliere della precedente settimana che l'Ufficio Italiano dei Cambi determina, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632;

b) per le altre valute estere, in base al cambio risultante dal rapporto tra la parità ufficiale in dollari U.S.A. dichiarata per ciascuna di dette valute ed il cambio medio settimanale del dollaro U.S.A., determinato nei modi di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 2.

Ai fini della liquidazione della tassa di bollo di cui agli articoli 199, 200 e 205, della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni e della imposta di assicurazione, prevista dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3281, nonchè della relativa imposta generale sulla entrata, saranno seguite le norme di cui ai commi *a*) e *b*) del precedente articolo, per la commisurazione in lire italiane delle valute estere nelle quali sono stilati tanto i titoli, le note conti, le fatture, le cambiali e gli altri effetti di commercio, quanto i contratti di assicurazione.

Art. 3.

Il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1617 e l'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 801, sono abrogati.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 155. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1949, n. 645.

Classificazione del comprensorio irriguo dell'Agro palermitano tra i comprensori di bonifica di seconda categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 40;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla classifica del territorio dell'Agro palermitano tra i comprensori di bonifica di seconda categoria, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visti gli atti predisposti dall'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano;

Visto il voto 9 gennaio 1948, n. 44, del Comitato speciale per la bonifica;

Considerato che detto territorio, ricadente in provincia di Palermo, è delimitato a nord dal mare, a levante dalla foce del torrente San Leonardo, a sud dalla linea livellare delle attuali distribuzioni irrigue sotto quota 200 nonchè del limite delle irrigazioni più alte delle valli che vi ricadono, ad ovest dal torrente Iato, come da corografia indicativa redatta dal Centro di coordinamento delle utenze irrigue dell'Agro palermitano e vistata dal Comitato speciale per la bonifica, con riferimento al citato voto 9 gennaio 1948, n. 44;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dal citato art. 2 per provvedere alla classifica del territorio anzidetto;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il comprensorio irriguo dell'Agro palermitano è classificato tra i comprensori di bonifica di seconda categoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1949

EINAUDI

SEGNI — PELLA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1949
Atti del Governo, registro n. 29, *foglio n.* 150. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1949, n. 646.

Modificazione della pianta organica della Stazione sperimentale per i combustibili di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, sul riordinamento delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, che trasforma la Sezione per i combustibili annessa all'Istituto di chimica industriale del Politecnico di Milano in Stazione sperimentale per i combustibili;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive loro modificazioni ed aggiunte;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, è sostituito dai seguenti:

Art. 5. — Alle esigenze funzionali della Stazione sperimentale per i combustibili viene provveduto aumentando la tabella *A*), allegata al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, e la tabella *I*), allegata al regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 271, come appresso:

a) di un posto di direttore (dal grado 7° al grado 4°), uno di vice direttore (grado 7°), uno di aiuto direttore (grado 8°), uno di assistente di 1ª classe (grado 9°) e uno di assistente di 2ª classe (grado 10°) nei ruoli di gruppo *A* del personale direttivo e tecnico;

b) di un posto di primo segretario (grado 9°) nel ruolo di gruppo *B* del personale di segreteria;

c) di un posto di primo assistente (grado 10°), uno di assistente di 1ª classe (grado 11°) e uno di assistente di 2ª classe (grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*).

Per la predetta Stazione, è istituito, inoltre, un ruolo di personale tecnico di gruppo *B*, dotato di un posto di capo-laboratorio analisi (grado 8°), di un posto di primo perito analista (grado 9°) e due posti di perito analista (gradi 10° e 11°).

Art. 5-*bis*. — L'assunzione al ruolo tecnico di gruppo *B* dei periti analisti è effettuata mediante concorso pubblico per titoli ed esami, fra coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali stabiliti per l'ammissione ad impiego statale, siano provvisti di diploma di perito industriale chimico.

I periti analisti di grado 11° sono assunti in servizio per un periodo di esperimento della durata di un biennio.

La nomina a stabile ha luogo dopo compiuto il detto periodo ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento.

I periti analisti in esperimento che allo scadere del biennio non conseguono la nomina a stabile sono dispensati dal servizio, udito il Comitato per le Stazioni sperimentali per l'industria, senza diritto ad alcun indennizzo.

Del periodo di esperimento sarà tenuto conto agli effetti della concessione degli scatti di stipendio.

Art. 2.

Nella prima attuazione del presente decreto e non oltre un anno dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per l'industria e per il commercio ha facoltà di conferire il posto di capo-laboratorio analisi (grado 8°, gruppo *B*), mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare coloro che, oltre ad essere in possesso del titolo di studio di perito industriale e degli altri requisiti stabiliti dalle disposizioni in vigore, comprovino di avere, alla data del bando di concorso, prestato servizio di ruolo da almeno sei anni nell'Amministrazione dello Stato o esercitato per non meno di otto anni attività professionale nel campo dei combustibili, da dimostrarsi mediante pubblicazione o altri titoli particolari.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — LOMBARDO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1949
Atti del Governo, registro n. 29, *foglio n.* 145. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1949, n. 647.

Emissione di un francobollo celebrativo del bicentenario della nascita di Vittorio Alfieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare, parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità che sia emesso un francobollo celebrativo del bicentenario della nascita di Vittorio Alfieri;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo del bicentenario della nascita di Vittorio Alfieri.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità e per il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 144. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 648.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, nel comune di Marano (Napoli).

N. 648. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 4 agosto 1942, integrato con successivo decreto in data 10 agosto 1948 e dichiarazione 1° luglio 1946, relativo alla erezione della parrocchia dello Spirito Santo, nel comune di Marano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 649.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, in Marinella di Bagnara Calabra (Reggio Calabria).

N. 649. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Reggio Calabria in data 28 marzo 1948, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, in Marinella di Bagnara Calabra (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 650.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore (Ferrari), con sede in L'Aquila.

N. 650. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore (Ferrari), con sede in L'Aquila.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 651.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Crispino e Crispiniano, in Napoli.

N. 651. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 15 gennaio 1949, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Crispino e Crispiniano, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1949

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1949.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Valdivia (Cile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare approvata con regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

L'Agenzia consolare in Valdivia, dipendente dal Consolato generale in Valparaiso, è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1949

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1949
Registro n. 14, foglio n. 27. — BARNABA

(3748)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento prezzi n. 191 del 17 settembre 1949, riguardante i prezzi delle merci del programma U.N.R.R.A. e del programma E.R.P.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 191 del 17 settembre 1949, ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le seguenti merci.

I. — MERCI U.N.R.R.A.

491. *Seme bietole macinato* (mangime). — Viene disposta la vendita della merce mediante gara al prezzo base di L. 650 al q.le. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 150 al q.le. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

492. *Sapone da bucato.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 178 del 13 luglio 1949, viene disposta la vendita della merce mediante gara al prezzo di L. 90 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 13,51 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

493. *Sapone avariato.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 178 del 13 luglio 1949, viene disposta la vendita della merce mediante gara al prezzo base di L. 25 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 5 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

494. *Seapstone* (abrasivo). — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 90 del 6 luglio 1948, viene disposta la vendita del prodotto mediante gara al prezzo base di L. 10 al chilogrammo.

495. *Colofonia* (spazzatura). — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 174 del 1° giugno 1949, viene disposta la vendita della merce mediante gara al prezzo base di L. 10 al kg.

946. *Lamiere sottili nere* (p.fo Francesca). — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 172 del 25 maggio 1949, viene disposta la libera vendita della merce al prezzo di L. 80 al kg. con decorrenza dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 5,40 al kg.

497. *Valvola trasmittente termojonica.* — Viene disposta la libera vendita della valvola in oggetto al prezzo di L. 5000 con decorrenza dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*.

498. *Aratri Turnall.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 178 del 13 luglio 1949, viene disposta la vendita di n. 50 aratri Turnall mediante gara (n. 10 lotti da 5 aratri) al prezzo base di L. 6000 ad aratro.

499. *Bicromato di sodio.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 178 del 13 luglio 1949, viene disposta la libera vendita della merce al prezzo di L. 210 al kg. netto con decorrenza dal decimo giorno della data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 5 al kg.

500. *Mezze suole di gomma* (per uomo, donna e bambino). — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare numero 178 del 13 luglio 1949, viene disposta la vendita della merce mediante gara in unico lotto al prezzo base di L. 80 al chilogrammo.

501. *Merci varie.* — Viene disposta la vendita delle merci sottoelencate mediante gara pubblica senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione:

Lotto 1: pomata profilattica; deodorante; medicinali vari; Maples Flaving Tab.; estratto boldo bott.; germicida Vatkins; tavolette al solf. ferr.; steridrolo; calcio; medicinali P.E.T.C. bott.; estratto Hidratys.

Lotto 2: spilli.
Lotto 3: materiale elettrico; parti di motore; accumulatore.
Lotto 4: indumenti vari usati.
Lotto 5: fusti vuoti; doghe alla rinfusa.
Lotto 6: polvere di salvia; vaniglia; cannella.
Lotto 7: colori in polvere.

502. *Riviste e cataloghi per costruzioni.* — Viene disposta la cessione gratuita della merce al Consiglio nazionale delle ricerche (Ente sperimentale edilizio).

503. *Lamine di gomma* (telate e non telate). — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 178 del 13 luglio 1949, viene disposta la vendita della merce mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero in unico lotto al prezzo base di L. 15,50 al kg.

504. *Tubi per pompe di incendio.* — Viene disposta la vendita della merce al meglio in base alle richieste che saranno presentate dagli interessati. Le offerte saranno esaminate per la loro congruità alla fine di ogni quindicina.

505. *Lanolina in trielina.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 187 del 6 agosto 1949, viene disposta la vendita della merce al meglio in base alle offerte che saranno presentate dagli interessati. Le offerte saranno esaminate per la loro congruità alla fine di ogni quindicina.

506. *Materiale per cantieri navali.* — Viene disposta la vendita della merce sottoindicata mediante gara pubblica senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione:

motori elettrici U.S. Electrical Motors Ing. verticali da 25 HP:
gruppi elettrogeni da 3 Kw a corrente alternata;
motori elettrici da 3 HP a corrente continua.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

II. — MERCI E.R.P.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, sono state adottate le seguenti decisioni in merito ai prezzi delle merci E.R.P. sottoelencate:

26. *Streptomicina.* — Vengono stabiliti come appresso i prezzi di vendita al consumo del VI lotto di streptomicina E.R.P. distribuita dalla E.N.D.I.M.E.A. a mezzo dei medici provinciali:

a) fiale da 1 grammo, L. 507 ciascuna.

E' prevista la distribuzione gratuita da n. 125.600 fiale che vengono cedute a cura e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

b) fiale da 5 grammi, L. 2050 ciascuna.

E' prevista la distribuzione gratuita di numero 41.800 fiale che vengono cedute a cura e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

27. *Cloromicetina*: prezzo di cessione agli enti ospedalieri, L. 4700 al flacone.

28. *Insetticida Octa-Klor.* — I prezzi di cessione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del II lotto di insetticida Octa-Klor vengono stabiliti come segue:

a) tipo agricolo in fusti da 400 libbre, L. 570 alla libbra;
b) tipo raffinato in fusti da 400 libbre, L. 670 alla libbra;
c) tipo raffinato in fustini, L. 710 alla libbra.

29. *Schermi fluorescenti « Patterson »* (senza vetro): prezzo di cessione agli enti ospedalieri, L. 62.000 ciascuno.

30. *Plasma secco*: prezzo di vendita al consumatore, lire 22.300 la flacone.

(3809)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ripresa delle relazioni diplomatiche fra l'Italia e il Nicaragua

In seguito allo scambio di Note effettuato fra l'Italia e il Nicaragua in data 8 luglio-8 agosto 1949, è ristabilito a decorrere dal 4 marzo 1946 — data della ripresa delle relazioni diplomatiche — lo stato di pace fra l'Italia e il Nicaragua.

(3796)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma

Con decreto Ministeriale n. 12770, in data 14 settembre 1949, i signori Bordi avv. Rodolfo e Bellini ing. Ladislao sono stati nominati rispettivamente presidente e vice-presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Parma.

(3800)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa *Melania Russo fu Pasquale, nata a Torre Annunziata* il 20 settembre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3772)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 189

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 settembre 1949

Borsa di		
Bologna	—	—
Firenze	638 —	149,50
Genova	634,50	150 —
Milano	635 —	150 —
Napoli	636 —	150 —
Roma	634,25	149 —
Torino	636 —	152 —
Trieste	637 —	152 —
Venezia	638 —	152 —

Media dei titoli del 21 settembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,85
Id. 3,50 % 1902	74,50
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	75,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,125
Id. 5 % 1936	95,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,70
Id. 5 % convertiti 1951	100,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 21 settembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 634,60
1 franco svizzero	» 149,50

Ufficio Italiano dei Cambi

N. 190

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 settembre 1949

Borsa di		
Bologna	—	—
Firenze	634,50	149,50
Genova	633,50	150 —
Milano	633,75	145 —
Napoli	635 —	150 —
Roma	633 —	145 —
Torino	634 —	150 —
Trieste	635 —	150 —
Venezia	—	—

Media dei titoli del 22 settembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,725
Id. 3,50 % 1902	74,30
Id. 3 % lordo	51,70
Id. 5 % 1935	99,875
Redimibile 3,50 % 1934	75,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,55
Id. 5 % 1936	95,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,425
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,60
Id. 5 % convertiti 1951	100,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 22 settembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 633,37
1 franco svizzero	» 145 —

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di San Benedetto in Perillis (L'Aquila)

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di L'Aquila, compresa nel comune di San Benedetto in Perillis, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada statale dell'Appennino abruzzese che dal bivio con la comunale che porta a San Benedetto in Perillis va fino a Civitaretenga;

ad *ovest*: linea mediana che da Civitaretenga passando per il Monte Acquaro ed il Colle della Difesa giunge sulla strada Acciano-Beffi a 3 km. da Acciano;

a *sud*: mulattiera che da Acciano porta a San Benedetto in Perillis;

ad *est*: strada comunale che da San Benedetto in Perillis si allaccia alla strada statale dell'Appennino abruzzese.

(3797)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Coli (Piacenza)

Per il periodo 14 agosto 1949-13 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Coli (Piacenza), dell'estensione di ettari 320 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: rio Secco; rio Armello; strada comunale Lubbia-Travo.

(3798)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	511614	1.043 —	Calabrese Ermanno fu Mario e di *Petrone Italia*, dom. a Napoli.	Calabrese Ermanno fu Mario, *minore sotto la patria potestà della madre Petrone Italia ved. Calabrese*, dom. a Napoli.
Id.	75934	322 —	Valle Rosa Enrichetta di Giovanni, moglie di Stagno *Lazzaro*, dom. a Sori (Genova), vincolata.	Valle Rosa Enrichetta di Giovanni, moglie di Stagno *Angelo Lazzaro*, ecc., come contro.
Id.	408458	59,50	Petralia *Angelo* fu Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Loiotile Anna di Vito ved. Petralia.	Petralia *Angela* fu Francesco Paolo, ecc., come contro.
Id.	408457	59,50	Petralia *Paolo* fu Francesco Paolo, ecc., come sopra.	Petralia *Paola* fu Francesco Paolo, ecc., come contro.
Rend. 5 %	147732	1.230 —	Pagliero Ada fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Gambini *Bianca Pressede* fu Federico, con usufrutto a quest'ultima.	Pagliero Ada fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Gambini *Prassede Luigia Bianca*, ecc., come contro.
Id.	190894	385 —	Dorna Ercole Alberto fu Giovanni, dom. a Torino, con usufrutto a Coffano *Angela* fu Pio ved. di Dorna Giovanni.	Come contro, con usufrutto a Coffano *Maddalena Angela Rosa*, ecc., come contro.
Id.	39326	395 —	Gilenoni Franco fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Guizzetti *Orsola* fu Pellegrino ved. di Gilenoni *Antonio*, dom. ad Antronapiana (Novara), con usufrutto a quest'ultima.	Gilenoni Franco fu *Giovanni Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Guizzetti *Maria Orsola* fu Pellegrino vedova di Gilenoni *Giovanni Antonio*, ecc., come contro.
Id.	220379	9.550 —	Romano Domenico fu Nicola, con usufrutto a Mammoliti Francesca fu *Domenico*.	Come contro, con usufrutto a Mammoliti Francesca fu *Saverio*.
Id.	178475	1.315 —	Provincia Napoletana dei Frati Minori Cappuccini in Napoli, con usufrutto a Cascone Alessandro fu Raffaele, dom. a Castellammare di Stabia fino al decesso di Antonio e *Michele* Morra fu Isidoro e precisamente dell'ultimo di essi.	Come contro, con usufrutto a Cascone Alessandro fu Raffaele, dom. a Castellammare di Stabia fino al decesso di Antonio e *Michela* Morra fu Isidoro e precisamente dell'ultimo di essi.
Cons. 3,50 % (1906)	628966	1.050 —	Signorelli Matilde di Ernesto, moglie di Pasciutti *Francesco*, dom. ad Arona (Novara), vincolata.	Signorelli Matilde di Ernesto, moglie di Pasciutti *Carlo Francesco*, ecc., come contro.
B. T. 5 % (1949) Serie *G*	473	10.000 —	Gozzi *Carlo Gioacchino* fu Giovanni, interdetto, sotto la tutela provvisoria di Mittino Angelo fu Pietro, dom. in Carpignano Sesia (Novara).	Gozzi *Gioacchino Carlo*, ecc., come contro.
Id. Serie *O*	448	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie *L*	429	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie *A*	4394	6.000 —	Ubertalli Clara fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Messea *Consolata* fu Teodoro, ved. Ubertalli Mario, dom. a Torino, con usufrutto a quest'ultima.	Ubertalli Clara fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Messea *Maria Consolata*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. 5% (1949) Serie *A*	4477	7.500 —	Ubertalli Clara fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Messea *Consolata* fu Teodoro, ved. Ubertalli Mario, dom. a Torino, con usufrutto a quest'ultima.	Ubertalli Clara fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Messea *Maria Consolata*, ecc., come contro.
Id.	4537	9.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4604	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4739	42.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4478	10.000 —	Ubertalli Angela fu Mario, minore, ecc., come sopra.	Ubertalli Angela fu Mario, minore, ecc., come sopra.
Id.	4538	20.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4605	30.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4740	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 settembre 1949

Il direttore generale: De Liguoro

(3665)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.